RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018)

Pagina 82, incipit,

anziché: «IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,»

leggasi: «IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,».

Pagina 132, articolo 29, paragrafo 7, lettera a),

anziché:

- «a) il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale:
 - i) è parte dell'accordo di Parigi;
 - ii) ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution –NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change –UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC; o
 - iii) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, che forniscono le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;»

leggasi:

- «a) il paese o l'organizzazione regionale di integrazione economica in cui ha avuto origine la biomassa forestale è parte dell'accordo di Parigi e:
 - i) ha presentato un contributo determinato a livello nazionale (nationally determined contribution NDC) alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCC), relativo alle emissioni e agli assorbimenti risultanti dall'agricoltura, dalla silvicoltura e dall'uso del suolo, che garantisce che le variazioni di scorte di carbonio associate alla raccolta della biomassa sono contabilizzate in vista dell'impegno del paese di ridurre o limitare le emissioni di gas serra, come specificato nell'NDC; o
 - ii) dispone di leggi nazionali o subnazionali, in conformità dell'articolo 5 dell'accordo di Parigi, applicabili alla zona di raccolta, per conservare e migliorare le scorte e i pozzi di assorbimento di carbonio, e fornisce le prove che le emissioni registrate relativamente al settore LULUCF non superano gli assorbimenti;».

Pagina 135, articolo 30, paragrafo 5, secondo comma,

anziché: «(...) indicati nell'allegato IX del regolamento (UE) 2018/1999 (...)»

leggasi: «(...) indicati nell'allegato XI del regolamento (UE) 2018/1999 (...)».

— 71 -

Pagina 142, allegato II, primo paragrafo, formula,

leggasi: $Q_{N(norm)} = C_N \times \left[\sum_{i=1}^{N} \frac{Q_i}{C_i} \right] / 15$.